



**AUTORITA' DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE DELL'ABRUZZO  
E DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO**

LL.RR. Abruzzo 16.09.1998 n. 81 e 24.08.2001 n. 43  
L.R. Molise 28.10.2002 n. 29

Prot. n. RA/214752

L'Aquila lì, 07 agosto 2014

Alle Amministrazioni Comunali  
Loro Sedi

**OGGETTO: Circolare concernente indirizzi, criteri e metodi per l'acquisizione del parere di merito per condoni edilizi e/o permessi in sanatoria sulle aree soggette a pericolosità idrogeologica (chiarimenti circolare Autorità di bacino n. RA/18145 del 29 gennaio 2010).**

Si ritiene opportuno fornire i necessari chiarimenti circa i provvedimenti di autorizzazione e concessione edilizia in sanatoria relative alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003 laddove i relativi edifici abusivi siano stati costruiti all'interno di aree perimetrate a pericolosità geomorfologica e idraulica nei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dell'Abruzzo e del Sangro.

La presente circolare integra e, per quanto non coincidente, sostituisce il punto 3 della precedente circolare n. RA/18145 del 29 gennaio 2010 al fine di fornire un'autentica interpretazione della normativa di settore ad essa correlata.

Le Norme di Attuazione dei Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (Piano Frane e Piano Alluvioni) sono applicabili solo agli interventi da realizzare nelle aree vincolate dagli stessi, mentre per quanto attiene ai procedimenti connessi alla sanatoria di opere realizzate prima dell'approvazione dei citati Piani Stralcio, occorre fare riferimento agli artt. 31, 32 e 33 della L. 47/85 e s.m.i..

Si rende altresì utile richiamare l'art. 65, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. che descrive il "carattere immediatamente vincolante" delle disposizioni del Piano di bacino sia nei confronti delle Amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati. Risulta quindi necessaria una verifica, da parte degli uffici Comunali, dei vincoli inseriti con i Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) nelle pratiche di sanatoria già depositate e non ancora esitate alla data di adozione dei vincoli previsti dai Piani Stralcio.

I provvedimenti di autorizzazione e concessione in sanatoria non ancora emanati per opere ricadenti all'interno delle aree perimetrate a pericolosità nel PAI possono, quindi, essere perfezionate senza il parere di questa Autorità a condizione che siano corredati da parere dei competenti uffici Comunali che attestino l'edificabilità prima dell'entrata in vigore dei piani stralcio di bacino.

E' chiaro che per le opere abusive realizzate dopo l'entrata in vigore dei vincoli imposti da tali piani è necessario il parere di questa Autorità.

*Il Segretario Generale dell'Autorità dei Bacini Regionali  
e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro*

*Dott. Ing. Michele Colistro.*